



Riservato

SEDE DI TRIESTE (231)
DIVISIONE VIGILANZA (020)

Rifer. a nota n.

del

Egregio Signor
Giangiacomo Savogin
Via Dante 67
34071 CORMONS GO
ITALIA

Classificazione VII 2 6

Oggetto Provvedimento sanzionatorio.

Con la presente si trasmette copia conforme all'originale del provvedimento sanzionatorio (Prot. n. 1103938 del 17.9.2019) emanato ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 385/93, unitamente alla seguente correlata documentazione:

- proposta sanzionatoria - comprensiva del relativo allegato - predisposta dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria;
- parere dell'Avvocato Generale;
- stralcio della delibera n. 497 del 17.9.2019 con la quale il Direttorio - in applicazione delle disposizioni in materia di "contraddittorio rafforzato" e tenuto conto del parere dell'Avvocato Generale - ha accolto la proposta sanzionatoria formulata dalla Vigilanza.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 145 TUB, contro il provvedimento è ammessa opposizione alla Corte d'Appello di Roma.

Nel far presente che il provvedimento verrà pubblicato per estratto nel sito internet di questo Istituto, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da
LUIGI BETTONI

Per copia conforme all'originale digitale. Firmato: F. Sgriccia





VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante "Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa", e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti del sig. Giangiaco Savogin ("Trust Virtual Bank"), l'irregolarità di seguito indicata:

- abuso di denominazione bancaria (art. 133, co. 1 TUB);

CONSIDERATO che la suddetta irregolarità è stata contestata al sig. Giangiaco Savogin secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota n. 955955 dell'1.8.2019 con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti del sig. Giangiaco Savogin di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 133 TUB, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota n. 960557 del 2.8.2019 con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso al sig. Giangiaco Savogin la proposta di sanzione e i relativi allegati;

CONSIDERATE le ulteriori osservazioni presentate dal sig. Giangiaco Savogin in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale n. 1095477 del 16.9.2019;

VISTA la delibera del Direttorio n. 497 del 17.9.2019;

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera n. 497 del 17.9.2019;

DISPONE CHE

al sig. Giangiaco Savogin sia inflitta, ai sensi dell'art. 133 TUB, per l'irregolarità sopra indicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23 dell'Agenzia delle Entrate, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Banca d'Italia - Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, Via Piacenza n. 6, 00184 Roma - attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Decorso il predetto termine senza che sia intervenuto il pagamento, l'esazione della somma dovuta avverrà in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.

Il presente provvedimento è pubblicato per estratto sul sito web della Banca d'Italia.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello di Roma con le modalità e nei termini previsti dall'art. 145, comma 4, TUB. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO



Riservato

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA (903)
DIVISIONE ANALISI DELLE IRREGOLARITA' (007)

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 5

PROPOSTA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Oggetto Sig. Giangiaco Savogin ("Trust Virtual Bank") Procedura sanzionatoria amministrativa. Proposta conclusiva della fase istruttoria.

Nei confronti del Sig. Giangiaco Savogin è stata avviata, nel gennaio 2019, la procedura sanzionatoria amministrativa in relazione a fatti accertati nel corso dei controlli di vigilanza.

Si riferisce di seguito in ordine allo svolgimento e alle conclusioni della fase istruttoria della procedura sanzionatoria in parola.

La violazione

Al Sig. Giangiaco Savogin è stata contestata la seguente irregolarità, per la quale l'art. 133 del d.lgs. 385/1993 prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative pecuniarie:

- abuso di denominazione bancaria (art. 133 comma 1, d. lgs. 385/93)

L'avvio della procedura sanzionatoria

Con riferimento a tale violazione è stata avviata nei confronti del Sig. Savogin la procedura sanzionatoria amministrativa, nel rispetto dei principi prescritti dall'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dall'art. 24, comma 1, della legge 262/05.

Il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio con la contestazione formale al Sig. Savogin dell'irregolarità riscontrata, analiticamente descritta nella lettera di contestazione. La notifica della contestazione è stata curata dalla Sede di Trieste della Banca d'Italia entro il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'irregolarità, come previsto dall'art. 14 della legge n. 689/81.

Lo svolgimento della procedura sanzionatoria

Nel rispetto dei principi del contraddittorio e della partecipazione al procedimento, il soggetto al quale è stata contestata l'infrazione ha avuto la possibilità di presentare scritti difensivi e documenti, di richiedere l'audizione



personale e di prendere conoscenza degli atti istruttori inerenti al procedimento sanzionatorio.

Il Sig. Savogin ha fornito riscontro, con nota del 26.1.2019, alla contestazione formale dell'irregolarità da parte della Banca d'Italia.

Per tutto quanto precede si fa rinvio alla documentazione istruttoria.

L'analisi istruttoria

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria, di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 e successive modifiche, l'analisi istruttoria è stata condotta dal Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, stante l'assenza dei requisiti di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica richiesti per la sottoposizione del caso al vaglio della Commissione per l'esame delle irregolarità (CEI)



Le conclusioni della fase istruttoria

Per quanto attiene ai fatti oggetto di contestazione, nonché alle valutazioni conclusive della fase istruttoria e alle motivazioni alla base delle stesse, si rinvia al documento allegato, che costituisce parte integrante della presente proposta.

* * *

A conclusione della fase istruttoria, condotta nel rispetto dei principi del contraddittorio e della piena conoscenza degli atti istruttori di cui al richiamato art. 24 della legge n. 262/05, si propone al Direttorio - ai fini dell'adozione del provvedimento finale - di applicare, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 385/1993, una sanzione amministrativa nei confronti del Sig. Giangiacomo Savogin, per l'irregolarità sopra indicata, di euro 5.000, pari al minimo edittale.



L'importo della sanzione è stato determinato nel rispetto dei principi generali sanciti dalla legge, Tenuto conto della portata della violazione e degli effetti che la stessa determina sulla qualità dell'informativa resa al pubblico, considerato altresì che non è stato possibile accertare la capacità finanziaria dell'interessato.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente da
FABIO BERNASCONI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

Firmato digitalmente da
ANDREA PILATI



Giangiaco Savogin – Analisi controdeduzioni e proposta sanzionatoria
(verifiche a distanza)

IRREGOLARITA' CONTESTATE	ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI	MOTIVAZIONI E PROPOSTA
<p>ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA</p> <p>Al sig. Giangiaco Savogin è stata contestata la violazione dell'art. 133, comma 1, d. lgs. 385/93 (Te-unico Bancario) concernente l'abuso di denominazione bancaria. In particolare, è risultato che il sig. Savogin, nel definirsi "agente creatore di moneta scritturale", ha utilizzato, nelle comunicazioni rivolte al pubblico, la denominazione "Giangiacomo Savogin Trust © Virtual Bank". In proposito, il termine "bank" rientra tra quelle parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, il cui uso è vietato ai soggetti diversi dalle banche (o da quelli espressamente previsti dalla Banca d'Italia).</p> <p>Il sig. Savogin ha continuato ad utilizzare il termine "bank" nonostante la Banca d'Italia avesse richiamato l'attenzione dell'interessato - con lettera n. 808696 del 5.7.2018 - sui profili di illiceità connessi all'abuso di denominazione bancaria.</p> <p>Riferimenti normativi.</p> <p>(art. 133, co. 1, d.lgs. 385/93)</p>	<p>Il sig. Savogin ha trasmesso, in data 26.1.2019, una nota qualificata come "atto di rigetto (ex art. 2 c.c.) emesso ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c." con il quale, nel dichiararsi "soggetto di diritto internazionale con personalità giuridica", respinge e dichiara nullo l'atto di contestazione formale ex art. 133, comma 1, del TUB. In particolare, quest'ultimo è stato riprodotto in copia, con annotazioni su ciascuna pagina con la dicitura "nullo - atto di rigetto - art 2 c.c.". La medesima nota si conclude con due "Avvisi di note di addebito" rivolti alla Sede di Trieste della Banca d'Italia, con i quali si intima il pagamento di oltre 3 miliardi di euro "per violazione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali".</p>	<p>In merito all'irregolarità contestata, si considera, in via generale, che il Testo Unico Bancario (TUB) vieta ai soggetti diversi dalle banche l'utilizzo nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico - delle parole "banca", "banco", "credito" ovvero di altre locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria.</p> <p>Tale normativa, in materia di abusiva denominazione, ha l'obiettivo di assicurare una chiara e corretta informazione sulla natura degli intermediari che offrono operazioni e servizi bancari, nonché di evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui soggetti legittimati a proporre tali prestazioni. Siffatta disciplina, inoltre, nell'indicare tassativamente alcune parole il cui uso esclusivo è riservato alle banche, descrive una fattispecie "di pericolo" ed è pertanto sufficiente il mero utilizzo di una locuzione idonea a trarre in inganno i terzi perché il precetto sia violato, non essendo necessario che la confusione si sia effettivamente ingenerata.</p> <p>Ciò premesso, con riferimento al caso specifico, il cd. "atto di rigetto" della contestazione - prodotto dal sig. Savogin - non smentisce l'improprio utilizzo, in comunicazioni rivolte al pubblico, del termine "bank", idoneo a ingenerare confusione sul tipo di attività esercitata dall'interessato, tanto più che egli si definisce "agente creatore di moneta scritturale". Va altresì considerato che il sig. Savogin ha ignorato il precedente richiamo sui profili di illiceità connessi all'abuso di denominazione bancaria (lettera della Banca d'Italia del luglio 2018).</p> <p>In tale quadro, appaiono del tutto prive di fondamento sia la dichiarazione di "nullità" dell'atto di avvio della procedura sanzionatoria, sia la pretesa di ottenere dalla Banca d'Italia somme di denaro "per violazione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali".</p> <p>Proposta. In relazione a quanto precede, ritenuta confermata l'irregolarità contestata, si propone di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Giangiaco Savogin. Tenuto conto della portata della violazione e degli effetti che la stessa determina sulla qualità</p>

BANCA D'ITALIA
SERVIZIO RAPPORTI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA

Giangiacomo Savogin – Analisi controdeduzioni e proposta sanzionatoria
(verifiche a distanza)

IRREGOLARITA' CONTESTATE	ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI	MOTIVAZIONI E PROPOSTA
		dell'informativa resa al pubblico, considerato altresì che non è stato possibile accertare la capacità finanziaria del sig. Savogin, si propone di determinare la sanzione nella misura di euro 5.000, pari al minimo edittale.





Riservato

AVVOCATO GENERALE

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 8

PARERE PER IL DIRETTORIO

Oggetto

Sig. Giangiacomo Savogin ("Trust Virtual Bank") Procedura sanzionatoria amministrativa.

È stata esaminata la documentazione relativa alla procedura sanzionatoria avviata nei confronti del Sig. Giangiacomo Savogin, trasmessa dal Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza con la nota n. 1020726/19 del 23/08/2019.

Sono state altresì esaminate le ulteriori osservazioni del 18 agosto 2019 inviate dal medesimo Sig. Giangiacomo Savogin. Le suddette osservazioni non portano elementi tali da contraddire le argomentazioni a sostegno della proposta sanzionatoria e contengono affermazioni che confermano la fattispecie di abuso di denominazione bancaria oggetto della procedura.

In conclusione, si condivide la proposta sanzionatoria formulata nella citata documentazione dal Servizio RIV, al termine dell'istruttoria.

Roma, 16 settembre 2019

L'AVVOCATO GENERALE

Firmato digitalmente da
MARINO OTTAVIO PERASSI



Riservatissimo

IL DIRETTORIO

Verbale n. 39/2019

Il 17 settembre 2019, presso l'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia, a Roma, via Nazionale n. 91, si riunisce il Direttorio. Sono presenti il Governatore dott. Ignazio Visco, che presiede la riunione, il Direttore Generale dott. Fabio Panetta e i Vice Direttori Generali dott. Luigi Federico Signorini, avv. Alessandra Perrazzelli e dott. Daniele Franco.

Assiste alla riunione il Capo del Servizio Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione dott. Gian Luca Trequatrini, in qualità di Segretario.

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

OMISSIS

2. Sig. Giangiacomo Savogin (Trust Virtual Bank). Procedura sanzionatoria amministrativa (con contraddittorio rafforzato).

OMISSIS

OMISSIS



2. Il Direttorio esamina gli atti della procedura sanzionatoria amministrativa avviata nei confronti del sig. Giangiaco Savogin per abuso di denominazione bancaria.

In seguito a una segnalazione del Servizio TCA al Gruppo per l'esame delle irregolarità (GEI) di ottobre 2018, è emerso che il sig. Savogin opera, in comunicazioni rivolte al pubblico, attraverso un'entità denominata "Giangiacomo Savogin Trust Virtual Bank".

Il TUB (art. 133, co. 1) vieta ai soggetti diversi dalle banche di utilizzare nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione al pubblico le parole "banca", "banco", "credito" ovvero altre locuzioni, anche in lingua straniera, che possano trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria; trattandosi di una fattispecie c.d. "di pericolo", perché la norma sia violata è sufficiente il mero utilizzo delle espressioni richiamate, non essendo necessario che la confusione si sia effettivamente determinata.

La contestazione è stata notificata il 14.1.2019; le difese, qualificate come "*atto di rigetto (ex art. 2 c.c.) emesso ex artt. 1175 c.c. e 1375 c.c.*", di cui il Direttorio ha preso visione, sono pervenute il successivo 26.1; Savogin, autodefinitosi "*soggetto di diritto internazionale con personalità giuridica*", ha respinto la contestazione della violazione ex art. 133, co. 1, del TUB e ha prodotto due "*avvisi di note di addebito*" rivolti alla Sede di Trieste della Banca d'Italia, con i quali intima il pagamento di oltre € 3 mld "*per violazione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali*".

Il Servizio RIV ha rilevato che il cd. "atto di rigetto" della contestazione non smentisce l'improprio utilizzo, in comunicazioni rivolte al pubblico, del termine "*bank*", idoneo a generare confusione sul tipo di attività esercitata dall'interessato, che si definisce "*agente creatore di moneta scritturale*"; risultano prive di fondamento sia la dichiarazione di nullità dell'atto di avvio della procedura sanzionatoria, sia la pretesa di ottenere dalla Banca d'Italia somme di denaro.

Il Servizio RIV, ritenendo confermata l'irregolarità contestata, tenuto conto della sua portata e dei suoi effetti sulla qualità dell'informativa al pubblico e considerato che non è stato possibile accertare la capacità finanziaria di Savogin, ha proposto al Direttorio di irrogare, ai sensi dell'art. 133 TUB, una sanzione di € 5.000, pari al minimo edittale (All. 4).

In risposta alla proposta sanzionatoria, Savogin ha presentato ulteriori osservazioni (All. 5) inviando tre differenti documenti:

un documento di "confutazione" della proposta sanzionatoria, indirizzato anche al MEF e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, nel quale rifiuta integralmente le irregolarità contestate ribadendo la natura bancaria dell'organismo operante a suo nome e nega la legittimità dei provvedimenti adottati nei suoi confronti dalla Banca d'Italia. In particolare, afferma che:

- l'organismo denominato Giangiaco Savogin Trust Virtual Bank svolge, in quanto "fondazione bancaria", "*funzione di Banca Centrale a scopo umanitario, attraverso la creazione di moneta scritturale nel circuito MI*";





- in qualità di “Organismo Monetario Extraterritoriale” che opera in virtù della legge commerciale internazionale (*Uniform Commercial Code*), la Giangiacomo Savogin Trust Virtual Bank non rientra nella sfera di vigilanza della Banca d'Italia;
 - il mancato rispetto, da parte della Banca d'Italia, dell’“atto di rigetto” della contestazione configura i reati di concussione, abuso d'ufficio, associazione per delinquere, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, sostituzione di persona, estorsione oltre che di riduzione o mantenimento in schiavitù in quanto limitanti la libertà e l'esercizio dei diritti della persona;
 - la Banca d'Italia è costituita in mora per il mancato pagamento entro i termini delle “note di addebito” per oltre € 3 mld inviate contestualmente all’“atto di rigetto”;
- una “notifica di contratto unilaterale”, già inviata nell'ottobre 2018 alla Banca d'Italia e alle principali istituzioni politiche italiane, contenente una proposta di regolamentare la creazione di moneta scritturale;
 - tre ulteriori “note di addebito”, con le quali si intima ai firmatari della proposta sanzionatoria e alla Banca d'Italia il pagamento di oltre € 665 mld entro il “31.9.2019”.

Savogin non smentisce quindi l'utilizzo improprio del termine “bank” nelle comunicazioni rivolte al pubblico, ma anzi ne rivendica la legittimità, ricadendo nella fattispecie sanzionata dall'art. 133 TUB.

Sono inoltre del tutto infondate le dichiarazioni relative alla mancanza di legittimità della Banca d'Italia a contestare la violazione, ai reati che sarebbero stati commessi nel dare seguito alla procedura sanzionatoria e alle note di addebito indirizzate alla Banca e ai responsabili del procedimento.

Con parere n. 1095477 del 16.9.2019 (All. 6) l'Avvocato Generale ha condiviso la proposta del Servizio RIV.

Il Direttorio, tenuto conto del parere dell'Avvocato Generale, decide all'unanimità dei presenti di accogliere la proposta del Servizio RIV, per le motivazioni ivi esposte che si intendono integralmente richiamate e recepite, di irrogare a Giangiacomo Savogin, ai sensi dell'art. 133 TUB, una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000, pari al minimo edittale (All. 7).

(delibera 497/2019)

OMISSIS



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

OMISSIS

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente da
FABIO PANETTA

Il Vice Direttore Generale

Firmato digitalmente da
LUIGI FEDERICO SIGNORINI



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

La Vice Direttrice Generale

Firmato digitalmente da
ALESSANDRA PERRAZZELLI

Il Vice Direttore Generale

Firmato digitalmente da
DANIELE FRANCO

Il Segretario

Firmato digitalmente da
GIAN LUCA TREQUATRINI

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta della Banca d'Italia in persona del Capo della Filiale di Trieste dr. Bettoni il sottoscritto Ufficiale giudiziario territorialmente competente ha notificato ai sensi dell'art. 14 della L. 21/11/81 n. 689, copia conforme all'originale del provvedimento sanzionatorio emanato ai sensi dell'art. 145 del d.lgs 385/93, unitamente a copia della seguente documentazione: proposta sanzionatoria - comprensiva del relativo allegato - predisposta dalla Vigilanza a conclusione della fase istruttoria; parere dell'Avvocato Generale; stralcio della delibera con la quale il Direttorio - in applicazione delle disposizioni in materia di "contraddittorio rafforzato" - e tenuto conto del parere dell'Avvocato Generale, ha accolto la proposta sanzionatoria formulata dalla Vigilanza, per complessive n. 15 pagine comprensive di lettera di trasmissione e relata di notifica, al sig. Giangiacomo Savogin, residente a Cormons (GO), via Dante 67, consegnandola ad ogni effetto di legge a mani di

Data

firma

RELAZIONE DI NOTIFICA

in GORIZIA II

A richiesta *come in atti*

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario

ho notificato copia dell'avanti esteso atto a

Giangiacomo SAVOGIN
Via DANTE, 67 CORMONS (GO)

e ciò mediante consegna a mani

*con multipli esemplari alla cui consegna di
Cormons si è unito l'art. 150 r.p.c.
in busta chiusa e sigillata*

Cormons

01/10/19

ALBERTO COMELLO
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE DI GORIZIA

UNEP - GORIZIA

Modello A / 0 Cr. 2454

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 12,05
10%	€ 1,21
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 17,13

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 30/09/2019

L'Ufficiale Giudiziario



-1K102454/1

TIZIANO CICCAGLIONE
Funzionario UNEP Dirigente
TRIBUNALE DI GORIZIA